

**Ordinanza del DFE
concernente l'igiene nella macellazione
(OIgM)**

Modifica del...

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ concernente l'igiene nella macellazione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 6

⁶ Per le specialità gastronomiche il controllore delle carni può, di caso in caso, autorizzare deroghe alle procedure di controllo.

II

Gli allegati 5, 6 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

[Data]

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

¹ RS 817.190.1

Numeri 1.1.2 e 4.2.8

1.1 La carcassa dev'essere presentata come segue:

1.1.2 la testa: scuoiata, la lingua isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale; negli animali con un peso di macellazione fino a 150 kg lo scuoiamento della testa e l'isolamento della lingua non sono necessari.

4.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni:

4.2.8 le mammelle di scrofe madri, purché non siano destinate ad uso alimentare.

Numeri 1.1, 1,5, 2.1 e 4.1.1

1.1	testa, muso	esame visivo
	gola (cavità boccale e retroboccale)	esame visivo
	linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (<i>Lnn. retropharyngeales, mandibulares et parotidei</i>)	esame visivo, incisione
	masseteri esterni (<i>M. masseter</i>)	esame visivo, due estese incisioni parallele alla mandibola
	masseteri interni (<i>M. pterygoideus lat. et med.</i>)	esame visivo, incisione lungo un unico piano
	lingua	separazione, esame visivo, palpazione
	anello linfatico della laringe, amigdale	esame visivo, asportazione
		Se la testa di animali con un peso di macellazione fino a 150 kg non viene scuoiata, ma è destinata a scottatura e depilazione, essa deve essere oggetto di un accurato esame visivo. Si può prescindere da ulteriori controlli se nell'esame della carcassa e delle altre parti non sono state riscontrate alterazioni patologiche né la presenza di cisticerchi.

1.5	fegato	esame visivo, palpazione, incisione sulla faccia gastrica (<i>Facies visceralis</i>) e alla base del lobo caudato (<i>Processus caudatus</i>) per svuotare i dotti biliari; negli animali con un peso di macellazione fino a 150 kg non è necessario incidere il fegato
2.1	testa gola (cavità boccale e retroboccale) linfonodi retrofaringei (<i>Lnn. retropharyngeales</i>) lingua anello linfatico della faringe, amigdale	esame visivo esame visivo esame visivo, incisione esame visivo, palpazione esame visivo, asportazione Se per la testa non è previsto lo scuoiamento bensì la scottatura e la depilazione, l'esame visivo deve essere accurato. Si può prescindere da ulteriori controlli se nell'esame della carcassa e delle altre parti non sono state riscontrate alterazioni patologiche.
4.11	mammelle e relativi linfonodi (<i>Lnn. supramammarii</i>)	esame visivo; nelle scrofe madri, se le mammelle sono destinate ad uso alimentare: esame visivo e incisione dei linfonodi

Allegato 9

(art. 8)

Numero 1 lett. b e c

b. carne di animali sottoposti alla macellazione sanitaria in luoghi diversi da un macello autorizzato: rettangolare

c. carne di selvaggina macellata in una grande azienda: romboidale

Nuovo periodo

Il bollo di idoneità al consumo per la carne di suini non sottoposti ad esame trichinoscopico e provenienti da aziende di cui all'articolo 31 capoverso 4

dell'ordinanza del 23 novembre 2005² concernente la macellazione e il controllo delle carni è ovale, ha una larghezza di 4,5 cm, un'altezza di 2,7 cm e riporta il numero di controllo del macello. Il bollo per il controllo delle carni di cui all'allegato 5 dell'ordinanza del 3 marzo³ 1995 resta valido.

² RS 817.190
³ RU 1995 1703